

Numero CAS

56773-42-3

Numero Indice

Numero CE

260-375-3

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammidi, e altri composti correlati compresi i polimeri)

Tipo Pericolo

- Inquinante organico persistente (POP)

Specifiche

Normativa di riferimento

Reg (UE) 2019/1021

Normativa specifica

Reg (UE) 2019/1021 Reg Delegato (UE) 2020/1203 Reg Delegato (UE) 2025/718

Restrizione e/o autorizzazione

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Decisioni autorizzazione

Testo del divieto e/o restrizione

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.

Non si applica alle sostanze seguenti:

- a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
- b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.

Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.

Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:

1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,000025 % in peso)
2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).
3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
4. Soppresso dal Reg. Del 2025/718
5. Soppresso dal Reg. Del. 2025/718



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

BANCA DATI DELLE SOSTANZE VIETATE (IN RESTRIZIONE O AUTORIZZAZIONE)

Note